



Segreteria NurSind Ancona

Al Presidente Regione Marche
regione.marche.protocolgiunta@emarche.it
presidente@regione.marche.it

All'Assemblea Consiliare Marche
assemblea.marche@emarche.it

Assessore alla Formazione Regione Marche
loretta.bravi@regione.marche.it

Assessore alla Sanità Regione Marche
segreteria.sanita@regione.marche.it

Collegio IPASVI Ancona
ancona@ipasvi.legalmail.it

Prot. 43/ST2017 del 08/11/17

Oggetto: Richiesta chiarimenti e sospensione delle autorizzazioni della Regione Marche D.D.P.F. N.10/2017 e D.D.P.F n. 267/2013, codice Regionale TE10.31.1 rispettivamente per i corsi di Tecnico nella Gestione e Coordinamento dei Servizi Socio Sanitari e Responsabile del Coordinamento di Attività Assistenziali.

La nostra O.S. ha osservato che differenti centri di formazione accreditati dalla Regione Marche, stanno proponendo corsi per il conseguimento della qualifiche in oggetto. Alla nostra attenzione sono pervenute segnalazioni riguardo ai corsi organizzati dai centri di formazione accreditati:

1. CED Servizi Srl, che offre ambedue i corsi in oggetto. Vedi programma e informazioni: corso RAA → <http://www.cedservizi.it/wp-content/uploads/2016/12/RAA-aggiornamento-informativa-2017.pdf> scad. iscrizioni 16/12/17 e il corso RAA+ → <http://www.cedservizi.it/wp-content/uploads/2016/12/RAA-specializzazione-informativa-2017.pdf> scad. iscrizioni 12/12/17
2. CESCOTANCONA <http://www.cescotancona.it/index.php/8-corsi-di-formazione/106-corso-di-aggiornamento-responsabile-coordinamento-attivita-assistenziali-raa-da-dicembre-2017>, scad. 27/11/17

Dai contenuti e programma, rileviamo diversi punti d'incongruenza con le leggi nazionali e regionali vigenti, dei quali si chiedono puntuali e dettagliate spiegazioni.

Su quali criteri e motivazioni ed a quanto ammontano complessivamente gli incentivi che la Regione Marche ha predisposto nei bilanci di spesa per il sostegno di questi corsi?

Nonché su quale rilievo di bisogno formativo sono stati definiti i contenuti e obiettivi formativi, funzionali alla creazione di queste “nuove” figure di coordinamento assistenziale?

Di seguito le contraddizioni rilevate, di cui si chiede urgente spiegazione:

- A. Nessuna legge nazionale e normativa regionale individua i profili professionali delineati dai corsi in oggetto.
- B. Non si è a conoscenza che le strutture residenziali socio-sanitarie abbiano posto la necessità di avere una carenza formativa nel personale preposto, da supplire con la formazione offerta dai corsi in oggetto.
- C. L'attuale sistema utilizzato dalla regione Marche per determinare il case-mix assistenziale nelle strutture residenziali, ovvero il fabbisogno assistenziale e la definizione degli standard della dotazione di personale atto a soddisfarlo è il RUG III (Resourc Utilization Group). Tale strumento in coerenza con le professionalità sanitarie riconosciute e identificate da apposita normativa nazionale, rileva il minutaggio assistenziale da attribuire all'assistenza infermieristica ed ausiliaria, quest'ultima identificata in OSS/OTA, ausiliari, oltre che al fabbisogno di educatori e terapisti della riabilitazione.
- D. **Gli obiettivi formativi dichiarati dai corsi in oggetto, stranamente si sovrappongono e confliggono con dettami esplicitati dalla legge n.43, del 1 febbraio 2006, artt. 2,3 e 6. All'art. 6 è istituita la funzione di coordinamento, in capo al personale laureato appartenente alle professioni sanitarie:....”** *a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270... Il comma 6 e 7 dello stesso articolo 6 L.43/2006 specifica l' esclusività di queste attività in carica ai profili afferenti alle professioni sanitarie laureate :....*
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove

istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.

E. Il Master di I livello in Coordinamento, abilita il professionista laureato ad esercitare funzioni specialistiche manageriali, organizzative e gestionali specifiche nei differenti ambiti socio-sanitarie, relative a:

- analizzare i bisogni dell'utenza, i problemi dei servizi e applicare le teorie organizzative atte a gestire la complessità delle diverse realtà organizzative socio-sanitarie;
- gestire le risorse umane, finanziarie, strutturali e tecnologiche in collaborazione con il Responsabile dell'Unità Organizzativa, secondo le Direttive Aziendali in relazione agli obiettivi organizzativi e gestionali.
- pianificare l'attività delle diverse figure professionali che operano nella gestione delle persone con diverse tipologie di professionalità in condivisione con i Responsabili dell'Unità Organizzativa
- coordinare i turni di lavoro e gli avvicendamenti nelle posizioni del personale delle Unità Operative
- gestire un sistema di sviluppo delle risorse umane, al fine di valorizzare le attitudini e le competenze individuali, di promuovere una cultura di integrazione interdisciplinare e sistemi premianti di coinvolgimento attivo e di responsabilizzazione sui risultati e nello stesso tempo favorire un ambiente di benessere lavorativo;
- gestire e valutare le prestazioni delle varie professionalità al fine di migliorare la qualità degli interventi e di soddisfare i bisogni degli utenti;
- vigilare sul rispetto delle norme che tutelano la salute dei lavoratori e la qualità dell'ambiente
- promuovere lo sviluppo professionale dei collaboratori, individuando i bisogni di educazione continua e organizzando opportunità formative;
- promuovere la qualità degli interventi, al fine di assicurare prestazioni adeguate all'evoluzione tecnico-scientifica e al grado di soddisfazione dell'utente;
- utilizzare le evidenze scientifiche disponibili nella ricerca organizzativa e professionale nella presa di decisioni e nell'individuazione di azioni di miglioramento;
- promuovere la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, assicurando l'informazione agli utenti e tutelando i diritti della persona e della famiglia;
- attivare integrazione organizzativa e professionale nell'unità operativa/dipartimento e con servizi esterni

La durata del Master in Coordinamento ha una durata complessiva di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU, comprensive di apprendimento clinico di tirocinio non inferiori a 360 ore

F. L'Operatore Socio-Assistenziale, è una qualifica che si evolve da quella dell'Operatore Tecnico Addetto all'assistenza (per l'area sanitaria) e quella OSA (per l'area sociale) per consentire una sua attività e collaborazione nel contesto unitario socio-sanitario. Il suo profilo è delineato nell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2001 e le funzioni di questa figura, illustrano un operatore subordinato e di ausilio alla realizzazione di obiettivi e piani assistenziali

infermieristici o sociali, che le rispettive professioni sanitarie sono tenute a redigere in responsabilità di norme giuridiche, vedi Profilo prof. infermieri D.M. 739/94.

Dallo stesso accordo, la formazione prevista per la qualifica di OSS, ne determina al confronto, una professionalità con competenze e responsabilità limitate ai bisogni primari della persona.

Quando invece ci rivolgiamo alla persona fragile, bisognosa di accudimento/cure/assistenza/sostegno a vari gradi e livelli di complessità e intensità, abbiamo sempre il dovere etico e istituzionale di prenderci carico della persona nella sua globalità e interezza e mettere in campo le competenze più qualificate per soddisfare i mutevoli bisogni di salute con le modalità più appropriate.

Nei criteri di accreditamento delle strutture residenziali della Regione Marche, le attività preposte richiamano sempre criteri di qualità ed eccellenza che non possono essere derogate a professionalità non adeguate. Vedi L.R. n. 20/2000 - Accreditamento Istituzionale [DGR n. 188 del 17/03/2015](#) , L.R. n. 20/2000 - Ex. Art. 19 [DGR n. 109 del 23/02/2015](#) e manuale di accreditamento [DGR n.1889 del 31/07/2001](#)

In considerazione di quanto suddetto e del plausibile esercizio abusivo di una professione di competenza dei professionisti sanitari e dei danni conseguenti alla formazione di queste “professionalità irregolari”, si chiede la immediata sospensione dei corsi suddetti o di altri similari che la Regione Marche ne abbia data autorizzazione .

Si invia la presente lettera per gli adempimenti di competenza, anche al Collegio IPASVI di Ancona.

In attesa di un Vostro positivo riscontro alle nostre richieste si porgono cordiali saluti.

Segretaria NurSind Ancona
Dott.ssa Elsa Frogioni

